



Istituto Comprensivo Statale "Via della Commenda"
Via della Commenda, 22/A - 20122 Milano
C.f. 80125230153 - Cod. mecc. MIIC8FS00P

REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ

Delibera 80-28/06/2024_ Consiglio d'Istituto

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene istituito un Fondo di solidarietà a cui possono accedere gli alunni con svantaggio economico che frequentano l'Istituto Comprensivo via della Commenda di Milano. Il Fondo di solidarietà vuole offrire un aiuto concreto alle famiglie per contribuire a far fronte ai costi di:

- uscite, visite guidate e dei viaggi d'istruzione, compresi i campi scuola e viaggi d'istruzione all'estero;
- acquisto di materiale didattico;
- corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa proposte da enti esterni in orario curricolare;
- corso di latino in orario extracurricolare.

Il Fondo di solidarietà è gestito dalla Commissione Solidarietà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal DSGA, da un docente del Consiglio di Istituto e da un genitore del Consiglio di Istituto. L'incarico della Commissione Solidarietà ha durata annuale e viene rinominata dal Consiglio di Istituto durante la prima seduta di settembre.

Art. 2 – COMPOSIZIONE DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

La quota del Fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili. Possono contribuire al Fondo di solidarietà i liberi contributi individuali, o di gruppo, di docenti, personale ATA, genitori (anche organizzati in associazioni), privati, enti, fondazioni e associazioni del territorio. Con delibera annuale il Consiglio di Istituto può finalizzare una quota del contributo volontario delle famiglie a tale destinazione.

Art. 3 - RIPARTIZIONE

Il fondo di solidarietà si suddivide in **ordinario** e **straordinario**.

- Il **Fondo di solidarietà ordinario** è destinato ad aiutare gli studenti ad acquistare materiali scolastici, a partecipare a visite di istruzione o ad attività didattiche che si svolgono in giornata e che comportano spese di piccola entità (fino a € 100,00)
- Il **Fondo di solidarietà straordinario** è destinato ad aiutare le famiglie a sostenere spese di maggiore entità per attività didattiche particolari o la partecipazione a gite e viaggi di istruzione.

Art. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI ACCESSO

Tutte le famiglie degli studenti iscritti in uno dei plessi scolastici dell'Istituto possono accedere al Fondo di Solidarietà. Le domande di accesso al fondo ordinario e straordinario vanno presentate alla Commissione Solidarietà con la modulistica allegata al regolamento.

- L'accesso al Fondo di Solidarietà deve essere richiesto da un genitore compilando la domanda con il modulo predisposto e allegando il certificato ISEE.
- La domanda deve essere presentata in segreteria:
 - **entro 5 giorni** dalla comunicazione sul diario da parte dei docenti o dalla pubblicazione della circolare relativa all'attività per: **visite e viaggi di istruzione; partecipazione ad attività didattiche, a corsi e laboratori;**
 - **entro il 30 novembre** di ogni anno scolastico per **l'acquisto di materiale scolastico.**

Art. 5 - IMPORTI EROGABILI

Gli importi erogabili vengono proposti dalla Commissione Solidarietà in base alle disponibilità dei fondi, agli importi richiesti e alle situazioni particolari. In linea generale:

- I contributi del Fondo di Solidarietà vengono erogati in base al reddito ISEE, secondo la seguente tabella:
 - ◇ SCAGLIONE A DA € 0 A € 11.225,00: fino al 70%
 - ◇ SCAGLIONE B DA € 11.225,01 A € 17.463,00: fino al 50%

La Commissione Solidarietà potrà prevedere, in casi particolari e motivati, un contributo **fino al 100%** della spesa totale.

Art. 6 - LA RENDICONTAZIONE

Il Fondo di Solidarietà è oggetto di rendicontazione separata in sede di approvazione del consuntivo annuale. La rendicontazione del Fondo di Solidarietà, nella sua complessiva consistenza e relativo utilizzo, è oggetto di verifica da parte del Consiglio di Istituto, attraverso un prospetto riepilogativo della consistenza iniziale, distinguendo gli effettivi utilizzi dell'anno.

Gli importi non utilizzati in un determinato anno scolastico potranno ragionevolmente alimentare lo stesso Fondo di Solidarietà negli anni successivi, incrementandolo, e saranno rappresentati in bilancio in apposita voce di avanzo vincolato. Qualora il Consiglio di Istituto lo reputi necessario, potrà essere richiesto un riepilogo infra-annuale della consistenza del Fondo di Solidarietà.